

AVVISO

per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del DPCM 16/11/2023 recante *"Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023"* e delle ulteriori risorse disponibili sul bilancio regionale, per complessivi € 1.411.349,00.

1. DESTINATARI

1.1 Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza.

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per gli interventi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del DPCM 16/11/2023 e le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 1.411.349,00.

3. OBIETTIVO

3.1 I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati.

4. SOGGETTI PROPONENTI

4.1 I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:
a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza iscritti all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014 di cui al decreto dirigenziale n. 10516 del 13/05/2024, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 11157 del 23/05/2024.

b) Le Province/Città Metropolitana di Firenze purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.

4.2 Nel caso sia la Provincia/Città Metropolitana di Firenze il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto gestore del Programma antiviolenza.

5. SOGGETTI GESTORI

5.1 I soggetti gestori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.

5.2 I soggetti gestori dovranno firmare con la Regione Toscana un'apposita convenzione la cui bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell'avviso pubblico;

5.3 I soggetti gestori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno essere:

a) la Società della Salute, laddove costituita

b) il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;

c) la Provincia/Città Metropolitana di Firenze nel caso di cui al punto 4.2.

6. SOGGETTI PARTNER

6.1 Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).

6.2 Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE

7.1 Le tipologie di intervento di accoglienza, sostegno economico ed abitativo devono essere rivolte a donne vittime di violenza e i loro figli/e minori, che abbiano intrapreso un percorso condiviso con i centri antiviolenza e/ o i servizi territoriali di fuoriuscita dalla violenza. L'adesione ad un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza è quindi elemento imprescindibile per la finanziabilità dell'intervento, tranne che non si tratti di donne accolte in pronta emergenza per le sole prime 72 ore)

7.2 Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- risorse ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) pari ad € 400.200,00 (capitolo n. 496) :

- a) seconde accoglienze/case di semiautonomia;
- b) pronta emergenza (di norma h72);
- c) azioni di sensibilizzazione e comunicazione;
- d) azione di formazione congiunta;

- risorse per ulteriori interventi volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza pari ad € 600.300,00 (capitolo n. 493):

- a) interventi di sostegno economico e sociale;
- b) contributo affitto secondo quanto stabilito nell'allegato A della DGR 92/2019;

7.3 Le strutture di seconda accoglienza o strutture di semiautonomia:

- a) devono rispettare la normativa regionale di cui all'articolo 22 lettera a) della legge 41/2005 e, conseguentemente, del capo III del Regolamento 9 gennaio 2018 n. 2/R;
- b) in tali strutture possono essere accolte anche donne che richiedono il primo pronto intervento in emergenza (h72);
- c) possono essere sia strutture esclusivamente dedicate a donne vittime di violenza ed eventuali loro figli gestite dai centri antiviolenza oppure strutture multi utenza, ad esclusione di quelle per le tossicodipendenze e il disagio mentale e la tratta, purché le donne ivi accolte siano seguite dal centro antiviolenza.

8. RIPARTIZIONE RISORSE

8.1 L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale Zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale

8.2 La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale Zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

8.3 Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quello di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale Zonale che aderisce al programma.

8.4 Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute nell'anno 2025:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto per il percorso di autonomia della donna;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);
- Spese di gestione della struttura di accoglienza (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ad esclusione di spese per sigarette e alcolici, spese per consumazione al bar e pranzi/cene al ristorante, compreso l'asporto, spese extra quali ad es. cinema, teatro, piscina, palestra, ecc) e per il percorso di autonomia (percorsi professionalizzanti ecc).

9.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
- Ogni altra spesa non congrua e non adeguatamente motivata e documentata come sarà dettagliatamente indicato nel successivo decreto dirigenziale di approvazione delle modulistica.

9.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo o al/ai partner del progetto (non sono dunque ammessi "pocket money" e scontrini fiscali) e dovranno riferirsi a spese sostenute nell'anno 2025;

9.4 Nella descrizione del giustificativo dovrà essere evidenziato che la spesa è finanziata dal Fondo nazionale per le Pari Opportunità e dalla Regione Toscana.

10. MONITORAGGIO

10.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno mettere a disposizione della Regione i dati e le informazioni in loro possesso al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio, così come previste dall'articolo 5, del DPCM 16/11/2023 relativo a "Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023".

11. DOMANDA

11.1 I soggetti proponenti dovranno presentare, **pena inammissibilità**, i programmi antiviolenza secondo apposita modulistica di cui all'allegato B **entro il 20/11/2024** inviandoli esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- protocollo interoperabile (InterPRO) (per le pubbliche amministrazioni che lo utilizzano);
- indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite identificazione del richiedente attraverso il sistema informativo regionale denominato "Ap@ci" (<https://web.e.toscana.i/apaci>).

11.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

"Domanda contributo programma antiviolenza di cui alla D.G.R. n.1232/2024"

11.3 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- non sottoscritta dal legale rappresentante;
- presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1

12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 Qualora il programma dovesse subire una sostanziale modifica è fatto obbligo di presentare alla Regione Toscana preventiva comunicazione con specifica indicazione e motivazione delle modifiche da effettuare.

12.2 Le spese, oltre a quanto indicato ai punti 5 e 9 dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

12.3 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

12.4 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

13. REVOCA DEI CONTRIBUTI

13.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente:

- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;
- mancata preventiva comunicazione di eventuale variazione di programma.
- qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 10.

13.2 I contributi saranno revocati parzialmente:

- per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.